

BANDO PER L'INSEDIAMENTO DI GIOVANI IN AGRICOLTURA

(Determinazione del Direttore Generale n.466 del 9 aprile 2019)

Art. 1

Finalità del Bando

1.1 L'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – **ISMEA** - ente pubblico economico nazionale con sede legale in Viale Liegi n. 26 - 00198 (Roma) intende incentivare sull'intero territorio nazionale l'insediamento di giovani in agricoltura. A tal fine, in attuazione del regime di aiuto denominato "*Agevolazioni per l'insediamento di giovani in agricoltura*", registrato presso la Commissione Europea con il numero SA.50598(2018/XA) il presente Bando si pone l'obiettivo di sostenere le operazioni fondiari riservate ai giovani che si insediano per la prima volta in aziende agricole in qualità di capo azienda, mediante l'erogazione di un contributo in conto interessi.

1.2 Il presente Bando è articolato in due lotti in base alla localizzazione geografica delle operazioni fondiari:

a. LOTTO 1 comprende le Regioni: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto, Lazio, Marche, Toscana e Umbria. La dotazione destinata a finanziare le operazioni del LOTTO 1 è pari a **euro 35.000.000,00**.

b. LOTTO 2 comprende le Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La dotazione destinata a finanziare le operazioni del LOTTO 2 è pari a **euro 35.000.000,00**.

Art. 2

Riferimenti normativi

- Legge 15 dicembre 1998, n. 441, recante "Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura" ed in particolare l'art. 4;
- Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 recante "Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare l'art. 6, comma 5;
- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)" ed in

particolare l'art. 72;

- Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, *"relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese"*;
- Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni, recante "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38";
- Comunicazione della Commissione Europea del 19 gennaio 2008, n. 2008/C 14/02 "relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione";
- Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" ed in particolare art. 2, comma 4 bis, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 25;
- Legge del 24 dicembre 2012, n. 234 recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" ed in particolare l'art. 52 relativo al "Registro nazionale degli aiuti di Stato";
- Regolamento della Commissione Europea del 25 giugno 2014, n. 702/2014 "che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006";
- Regolamento della Commissione Europea dell'8 dicembre 2014, n. 1307/2014, "relativo alla definizione dei criteri e dei limiti geografici dei terreni erbosi ad elevata biodiversità ai fini dell'articolo 7 ter, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e ai fini dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";

- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 21 ottobre 2016 n. 13823 recante adozione del nuovo Statuto dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA”.

Art. 3

Tipologia ed entità delle agevolazioni

- 3.1** Nell'ambito delle operazioni fondiari previste dal presente Bando, in attuazione delle disposizioni del regime di aiuto n. SA.50598 (2018/XA), è concesso un **contributo in conto interessi nella misura massima atualizzata di Euro 70.000,00** (settantamila/00) erogabile per il 60% alla conclusione del periodo di preammortamento e dunque all'avvio dell'ammortamento dell'operazione e per il 40% all'esito della corretta attuazione del piano aziendale allegato alla domanda di partecipazione. In conformità a quanto stabilito dall'art. 18 del Reg. (UE) n. 702/2014, l'attuazione del piano non può avere inizio prima della determinazione di concessione delle agevolazioni, deve essere avviata entro 9 mesi dalla data di stipula dell'atto di concessione delle agevolazioni e deve essere completata in un periodo massimo di cinque anni dalla stipula stessa, pena la decadenza dal contributo.
- 3.2** In applicazione della Comunicazione della Commissione europea del 19 gennaio 2008 (2008/C 14/02) il **tasso annuale di riferimento** massimo applicabile alle operazioni è corrispondente al **tasso base** – consultabile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html - vigente al momento della determinazione di ammissione delle domande alle agevolazioni **auumentato fino a 220 punti base.**
- 3.3** Ai sensi dell'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il tasso finale

applicabile all'operazione non potrà, in ogni caso, essere inferiore allo 0,50% annuo.

3.4 La durata del piano di ammortamento dell'operazione può, su domanda del richiedente, essere alternativamente di:

- 15 anni (più 2 anni di preammortamento)
- 20 anni (più 2 anni di preammortamento)
- 30 anni (comprensivi di 2 anni di preammortamento)

3.5 Il contributo sarà erogato con le seguenti modalità:

- ✓ fino alla data di verifica della corretta attuazione del piano aziendale sarà corrisposta all'ISMEA la rata di ammortamento calcolata applicando il contributo in conto interessi nella misura del 60% dell'agevolazione concessa;
- ✓ in caso di esito positivo della verifica, dalla data di verifica stessa, sarà corrisposta all'ISMEA la rata calcolata applicando il contributo in conto interessi nella misura del 100% dell'agevolazione e la prima rata in scadenza sarà ridotta in misura corrispondente alle maggiori somme in precedenza versate dal beneficiario;
- ✓ in caso di esito negativo della verifica, dalla data di verifica stessa, il beneficiario sarà tenuto a pagare all'ISMEA la rata calcolata senza applicazione del contributo in conto interessi. La prima rata utile sarà di conseguenza aumentata in misura corrispondente alle minori somme in precedenza versate dal beneficiario.

3.6 I contributi previsti dal presente Bando possono essere cumulati con altri contributi provenienti da fonti di finanziamento nel rispetto del Regolamento (UE) n. 702/2014. Nel caso di società agricola, possono beneficiare del contributo due o più giovani – ciascuno in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 - che assumano congiuntamente la titolarità dell'azienda, nonché la relativa rappresentanza, così come previsto nelle condizioni di insediamento, fermo restando che l'ammontare del contributo resta contenuto nei limiti previsti dal precedente comma 3.1.

Art. 4

Requisiti soggettivi

4.1 La partecipazione al presente Bando è riservata ai giovani che intendono insediarsi per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda e che, alla data di presentazione della domanda, risultano in possesso, **a pena di esclusione**, dei seguenti requisiti:

- a. età compresa tra i 18 anni compiuti e i 41 anni non compiuti;
- b. cittadinanza in uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- c. residenza nel territorio della Repubblica Italiana;
- d. possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali, attestate da almeno uno dei seguenti documenti:
 - titolo di studio di livello universitario di indirizzo agrario;
 - titolo di studio di scuola media superiore in campo agrario;
 - esperienza lavorativa, dopo aver assolto l'obbligo scolastico, di almeno due anni in qualità di coadiuvante familiare ovvero di lavoratore agricolo, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale;
 - attestato di frequenza con profitto ad idonei corsi di formazione professionale.

Qualora il giovane, al momento della presentazione della domanda, non disponga di adeguate capacità e competenze professionali, è ammesso alla partecipazione, a condizione che dichiari di impegnarsi ad acquisire tali capacità e competenze professionali – salve le condizioni necessarie a realizzare l'insediamento che devono sussistere come da successivi commi 4.2, 4.3, 4.4 - entro 36 mesi dalla data di adozione della determinazione di ammissione alle agevolazioni. Tale dichiarazione di impegno, da adempirsi **a pena di decadenza** dal contributo, deve essere formalizzata, **a pena di esclusione**, nel piano aziendale.

4.2 **Nel caso di insediamento in impresa individuale**, ai fini della stipula dell'atto di concessione delle agevolazioni, il soggetto richiedente dovrà insediarsi quale capo azienda in una impresa individuale che, entro 3 mesi dalla data di comunicazione della determinazione di ammissione della domanda alle agevolazioni, deve risultare, **a pena di decadenza**:

- a. titolare di partita IVA in campo agricolo;
- b. iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio;
- c. iscritta al regime previdenziale agricolo.

4.3. Nel caso di insediamento in società agricola, al momento della presentazione della domanda, **a pena di esclusione**, il soggetto richiedente deve risultarne socio e la società (di persone, capitali ovvero cooperativa) deve:

- a. essere titolare di partita IVA in campo agricolo;
- b. essere iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio;
- c. avere per oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile;
- d. recare la indicazione di "società agricola" nella ragione sociale o nella denominazione sociale;
- e. non essere assoggettata ad alcuna procedura concordataria o concorsuale né avere in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- f. avere una maggioranza assoluta, numerica e di quote di partecipazione di soci di età compresa tra i 18 anni compiuti e i 41 anni non compiuti;
- g. essere amministrata da soggetti di età compresa tra i 18 anni compiuti e i 41 anni non compiuti.

4.4 Sempre con riferimento all'insediamento in società agricola, ai fini della stipula dell'atto di concessione delle agevolazioni, entro 3 mesi dalla data di comunicazione della determinazione di ammissione, **a pena di decadenza**, il soggetto richiedente deve iscriversi al regime previdenziale agricolo, nonché assumere la responsabilità e la rappresentanza legale della società medesima - realizzando le condizioni di insediamento - ed esercitare sulla stessa pieno potere decisionale per almeno cinque anni dalla data di stipula dell'atto di concessione delle agevolazioni.

4.5 Lo statuto della società deve contenere una clausola impeditiva di atti di trasferimento di quote tali da far venir meno, dalla data di ammissione alle agevolazioni e per tutta la vigenza dell'operazione fondiaria, i requisiti soggettivi di accesso alle agevolazioni ovvero tali da comportare l'insorgere di alcuno dei criteri di esclusione di cui al successivo articolo 5.

Art. 5

Cause di esclusione

5.1 Sono escluse dalla partecipazione al presente Bando le domande relative ai soggetti richiedenti:

- a. che, al momento della presentazione della domanda, risultano già insediati, ossia, ai sensi del regime di aiuto n. SA.50598(2018/XA), i soggetti nei cui confronti ricorrono **tutte** le seguenti condizioni:
 - i. iscrizione al regime previdenziale agricolo;
 - ii. possesso di una partiva IVA nel settore agricolo;
 - iii. iscrizione alla CCIAA nell'apposita sezione riservata alle imprese agricole;
 - iv. assunzione della responsabilità civile e fiscale della gestione dell'azienda agricola.
- b. che intendono insediarsi in imprese in difficoltà, così come definite dall'art. 2, punto (14) del Regolamento (UE) n. 702/2014;
- c. che intendono insediarsi in imprese destinatarie di un ordine di recupero di aiuti comunitari a seguito di una decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno (art. 1, paragrafo 5, Regolamento (UE) n. 702/2014);
- d. che intendono insediarsi in imprese nelle quali si era già insediato un altro giovane beneficiario del premio;
- e. che svolgono attività agromeccanica così come definita dall'articolo 5 del Decreto legislativo n. 99/2004;
- f. beneficiari di un premio di primo insediamento, ancorché non percepito al momento della presentazione della domanda;
- g. nel caso in cui, nei confronti (i) del richiedente stesso, e/o (ii) dei soggetti di cui all'art. 85 del decreto legislativo n. 159/2011, se trattasi della società di insediamento, risulti pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 159/2011 o sussista una o più delle cause ostative previste all'art. 67 del medesimo decreto;
- h. nel caso in cui, nei confronti (i) del richiedente stesso e/o (ii) della società di insediamento e/o del (iii) venditore sia stata pronunciata sentenza di

condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure in caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per reati che comportano la pena accessoria del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; per la società di insediamento e/o per il venditore (persona giuridica) l'esclusione è disposta se la sentenza o il decreto o la pena accessoria sono stati emessi nei confronti: di un socio o del direttore tecnico (se si tratta di società in nome collettivo o società semplice) dei soci accomandatari o del direttore tecnico (se si tratta di società in accomandita semplice) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di società o consorzio).

- i. nel caso in cui, nei confronti (i) del richiedente stesso e/o (ii) della società di insediamento sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure in caso sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per reati in materia ambientale, in materia di immigrazione, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro; per la società di insediamento l'esclusione è disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: di un socio o del direttore tecnico (se si tratta di società in nome collettivo o società semplice) dei soci accomandatari o del direttore tecnico (se si tratta di società in accomandita semplice) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di società o consorzio);
- j. che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, di amministrazione straordinaria o nei cui confronti sia pendente

un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni; l'esclusione opera se la procedura o il procedimento riguarda (i) il soggetto richiedente, (ii) la società di insediamento ed (iii) il venditore.

5.2 Sono inoltre escluse dal presente Bando le domande di partecipazione che hanno per oggetto:

- a. operazioni fondiari tra coniugi, anche separati, parenti ed affini entro il secondo grado; l'esclusione opera anche qualora la sussistenza dei predetti rapporti di coniugio, parentela e affinità sia rilevata tra le parti acquirente/venditrice, ivi inclusi i soci e gli amministratori delle stesse;
- b. aziende agricole i cui terreni hanno già formato oggetto di operazioni fondiari realizzate da ISMEA, salvo che, al momento della presentazione della domanda, siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di pagamento dell'ultima rata di prezzo;
- c. aziende agricole sui cui terreni risultano trascritti pignoramenti immobiliari o atti di sequestro, ad eccezione dei casi in cui tali atti risultino ancora trascritti ma siano inefficaci;
- d. aziende agricole sui cui terreni risultano iscritte ipoteche giudiziali, ad eccezione dei casi in cui tali atti risultino ancora trascritti ma siano inefficaci;
- e. aziende agricole i cui terreni risultano gravati da uso civico o proprietà collettive;
- f. aziende agricole i cui terreni non presentano destinazione agricola, ai sensi degli strumenti urbanistici vigenti, ed i cui fabbricati non hanno le caratteristiche tali da soddisfare il requisito di ruralità secondo la normativa vigente; l'esclusione opera limitatamente ai mappali catastali non in possesso dei requisiti indicati;
- g. aziende agricole i cui terreni sono condotti a qualsiasi titolo da altra impresa agricola con contratti di affitto o comodato di durata residua, al momento della presentazione della domanda, superiore a 5 anni; a tal proposito fa fede quanto risulta dal fascicolo aziendale.

5.3 Sono altresì escluse dal presente Bando le domande di partecipazione che hanno per oggetto:

- a. aziende agricole i cui terreni non sono in grado di assicurare la redditività dell'iniziativa nonché la sostenibilità finanziaria della stessa;
- b. che hanno per oggetto aziende agricole sui cui terreni risultino iscritte ipoteche volontarie, il cui debito residuo superi il 30% del prezzo richiesto in fase di presentazione della domanda;
- c. aziende agricole i cui terreni hanno un valore determinato all'esito dell'istruttoria , inferiore al 60% rispetto al prezzo indicato al momento della presentazione della domanda;
- d. aziende agricole i cui terreni evidenziano fenomeni di elevata frammentazione e polverizzazione fondiaria, con distanza tra i corpi aziendali che non consente un razionale ed economico utilizzo dei fattori della produzione; sono in ogni caso escluse le iniziative che presentano più di 10 corpi fondiari o quando i corpi più lontani che formano l'azienda oggetto di richiesta siano ad una distanza carrabile superiore ai 10 Km;
- e. aziende agricole su cui insistono fabbricati, pozzi, invasi o altre opere/interventi non in regola dal punto di vista normativo, al momento della presentazione della domanda;
- f. aziende agricole che non garantiscano il rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia ambientale e di igiene, ambiente e benessere degli animali;
- g. aziende agricole che abbiano dato inizio al piano aziendale di cui all'articolo 3.1 del presente Bando, prima della determinazione di concessione dell'agevolazione.
- h. aziende create dal frazionamento di aziende esistenti, salvo che la nuova azienda risulti efficiente sotto l'aspetto economico ed occupazionale in relazione alle attività previste nel piano aziendale.
- i. aziende agricole in cui, nella sequenza degli atti traslativi di provenienza, risulta un decreto di trasferimento del bene oggetto di compravendita, emesso dal Tribunale dell'esecuzione, entro i dieci anni precedenti la data di presentazione della domanda;
- j. aziende agricole i cui terreni siano stati oggetto di trasferimenti della proprietà con atti tra vivi, da meno di cinque anni al momento della

presentazione della domanda;

- k. un intervento riferito a soggetti per i quali risulti un collegamento/controllo con assegnatari non in regola con i pagamenti delle rate di ammortamento connesse a precedenti interventi dell'Istituto; l'esclusione opera se la situazione riguarda (i) il soggetto richiedente, (ii) la società di insediamento o (iii) il venditore.

Art. 6

Modalità di Partecipazione

- 6.1** A **pena di esclusione**, la domanda di partecipazione deve essere presentata in forma telematica mediante il portale dedicato (<http://strumenti.ismea.it>) e compilata secondo le modalità indicate **nel portale**.
- 6.2** La domanda potrà essere presentata a partire dalle **ore 12,00** del giorno **12 aprile 2019**, data di apertura dello sportello telematico, fino alle **ore 12,00** del giorno **27 maggio 2019**.
- 6.3** La mancata presentazione della domanda nei termini predetti o la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle sopra indicate costituisce motivo di esclusione – non sanabile in epoca successiva - dalla presente procedura.
- 6.4** A **pena di esclusione**, i soggetti richiedenti dovranno compilare e caricare sul portale dedicato quanto segue:
 - a. **domanda di ammissione alle agevolazioni**, completa della documentazione indicata nell'allegato A) al presente Bando;
 - b. **descrizione della struttura fondiaria** con particolare riferimento all'ubicazione e alle caratteristiche territoriali;
 - c. **piano aziendale** che dimostri la sostenibilità economica, finanziaria e ambientale dell'intervento fondiario in relazione allo sviluppo dell'attività agricola, articolato su un periodo di almeno 5 anni. Il predetto piano aziendale deve comprendere, almeno:
 - i. la situazione iniziale dell'azienda agricola con particolare riferimento agli aspetti strutturali ed eventualmente occupazionali, ai risultati

economici conseguiti ed agli attuali sbocchi di mercato;

- ii. gli obiettivi individuati per lo sviluppo delle attività dell'azienda agricola, e in particolare l'incremento della Produzione Lorda Vendibile (PLV) e/o delle Unità Lavorative impiegate in azienda e/o la riduzione dell'impatto ambientale;
- iii. i dettagli delle azioni, comprese quelle relative alla sostenibilità ambientale e all'efficienza delle risorse necessarie per lo sviluppo delle attività dell'azienda agricola, quali investimenti, formazione, consulenza;

6.5 A pena di esclusione, uno stesso soggetto non può presentare più di una domanda di partecipazione. Nel caso di presentazione di più di una domanda di partecipazione, saranno escluse tutte le domande di partecipazione presentate dallo stesso soggetto.

6.6 Nel caso in cui più domande di partecipazione riguardino medesimi terreni, si procederà con la valutazione dei requisiti di ammissibilità esclusivamente della prima domanda presentata nei termini tenendo conto dell'ordine cronologico delle domande e pertanto saranno escluse tutte le domande presentate successivamente alla prima.

6.7 Le dichiarazioni rese dai partecipanti ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, mediante i modelli disponibili sul portale, saranno oggetto di verifica secondo le modalità e con le conseguenze previste dallo stesso DPR 445/2000. Le dichiarazioni non veritiere comporteranno **l'esclusione** del soggetto dalla presente procedura.

Art. 7

Limiti di finanziamento delle operazioni

7.1 Le operazioni fondiari del presente Bando si realizzano attraverso l'acquisto a cancello aperto (con esclusione quindi delle scorte vive e morte) della struttura fondiaria agricola e la sua successiva **vendita, con patto di riservato dominio**. Ad eccezione di quanto previsto dai successivi commi 7.2 e 7.3, l'importo richiesto per l'operazione, **a pena di esclusione**, deve essere compreso **tra 250.000 euro (soglia minima) e 2.000.000 di euro (soglia massima)**.

7.2 Le agevolazioni previste dal presente Bando possono essere richieste anche nel caso in cui l'operazione fondiaria abbia un valore di stima **superiore a 2.000.000 di euro**.

In tali casi, l'operazione si realizza attraverso la concessione di un **mutuo ipotecario** di 2.000.000 di euro a garanzia del quale ISMEA acquisisce ipoteca di primo grado sul terreno oggetto dell'operazione per un valore pari al 120% del mutuo e, ove necessario, su altri beni fino a concorrenza del valore richiesto. La differenza tra il prezzo di vendita del terreno ed il mutuo erogato da ISMEA ai fini della stipula dell'atto di concessione delle agevolazioni deve essere coperta dal richiedente con il ricorso a mezzi propri od indebitamento.

7.3 Possono essere altresì presentate domande di ammissione alle agevolazioni per operazioni fondiarie il cui importo richiesto è compreso **tra 100.000 euro e 250.000 euro**, qualora si inseriscano in un contesto di arrotondamento fondiario. In tali casi l'operazione è realizzata attraverso la concessione di un **mutuo ipotecario** a garanzia del quale ISMEA acquisisce ipoteca di primo grado sul terreno oggetto dell'operazione ovvero su altri beni e comunque fino alla concorrenza di valore del 120% del mutuo. L'arrotondamento fondiario deve essere dimostrato con terreni da condurre con contratti di affitto registrati di durata almeno di 15 anni e relativa assunzione del fascicolo aziendale, da formalizzare prima della stipula dell'atto di concessione delle agevolazioni.

Art. 8

Valutazione di ammissibilità, Istruttoria e Concessione delle agevolazioni

8.1 In conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123, l'esame delle domande di partecipazione e la eventuale ammissione alle agevolazioni sono effettuate, per ciascun lotto, secondo l'ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria di cui all'art. 1 del presente Bando.

Per la determinazione dell'ordine cronologico di presentazione faranno fede la data e l'ora di presentazione telematica delle domande quali risultanti dal protocollo informatico automatizzato dell'ISMEA.

8.2 Valutazione di ammissibilità delle domande di partecipazione all'istruttoria

Una volta scaduto il termine di presentazione delle domande come indicato all'art. 6.2 del presente Bando, ISMEA verifica l'ammissibilità delle domande di partecipazione all'istruttoria. *La verifica di ammissibilità* all'istruttoria delle domande è finalizzata a verificare:

- a. la regolarità della presentazione della domanda di partecipazione;
- b. la presenza sul portale di tutti i documenti indicati nell'allegato A al presente Bando;
- c. il possesso dei requisiti di partecipazione di cui ai precedenti articoli 4.1 e 4.3 e 7 del presente Bando, nonché l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 5.1 e 5.2 del presente Bando.

In considerazione del decisivo rilievo attribuito all'ordine cronologico di presentazione delle domande ai fini della formazione della graduatoria e della ammissione alle agevolazioni, l'irregolarità o la mancanza di anche uno solo dei documenti o dei requisiti di cui al presente articolo comporta l'automatica inammissibilità della domanda, anche ai sensi dell'art. 2, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

A seguito delle verifiche effettuate, è redatta la graduatoria per ciascun lotto contenente l'elenco delle domande ammesse all'istruttoria finanziabili, l'elenco delle domande ammesse all'istruttoria non finanziabili e l'elenco di quelle non ammesse. Tale graduatoria è oggetto di pubblicazione sul sito internet www.ismea.it, nella sezione dedicata al presente Bando.

Anche in considerazione del fatto che l'eventuale successivo scorrimento della graduatoria costituisce facoltà insindacabile dell'ISMEA, dalla data di pubblicazione della graduatoria contenente l'elenco delle domande ammesse all'istruttoria finanziabili, l'elenco delle domande ammesse all'istruttoria non finanziabili e l'elenco di quelle non ammesse decorre il termine di decadenza per la proposizione delle eventuali impugnazioni avverso le risultanze della predetta graduatoria, salva la necessaria successiva impugnativa degli atti di approvazione definitiva della graduatoria e di chiusura del bando.

8.3 Istruttoria

Fermo restando gli importi stabiliti all'art. 1.2 del presente Bando, l'Istituto istruisce le domande ammesse e finanziabili e si riserva, a suo insindacabile giudizio e senza che gli interessati abbiano a pretendere alcunché, la facoltà di istruire, altresì, ulteriori domande ammesse fino ad un multiplo complessivo di 2 volte gli importi stanziati.

L'istruttoria delle domande finanziabili è finalizzata:

- a. al controllo del contenuto delle informazioni fornite dal richiedente e della documentazione allegata alla domanda di partecipazione;
- b. alla verifica, sia al momento della presentazione della domanda sia dopo la realizzazione del piano, della sostenibilità economica, finanziaria ed ambientale del piano aziendale, mediante l'analisi dei dati economici e finanziari dell'azienda nonché della sostenibilità del rimborso di quanto dovuto per l'intervento fondiario di ISMEA;
- c. alla verifica della congruità del valore del terreno oggetto dell'operazione fondiaria così come dichiarato in sede di domanda di partecipazione;
- d. all'esame degli atti di provenienza dei terreni oggetto dell'operazione.

In questa fase è disposto, ai fini della valutazione del fondo, il sopralluogo.

Nel corso del sopralluogo saranno accertati:

- a. lo stato dei luoghi ed il valore del fondo oggetto dell'intervento;
- b. i valori necessari alla verifica del piano aziendale fornito in fase di domanda di accesso delle agevolazioni;
- c. la coerenza e la rispondenza delle informazioni comunicate in sede di domanda di accesso alle agevolazioni.

Nella presente fase, ISMEA può richiedere chiarimenti ed integrazioni assegnando al richiedente un termine perentorio di 15 giorni, decorso inutilmente il quale la domanda è esclusa dalla procedura. Ogni comunicazione sarà inoltrata esclusivamente via PEC all'indirizzo indicato in sede di presentazione della domanda.

All'esito del sopralluogo, ISMEA aggiorna le informazioni disponibili, determina il valore del fondo e delle agevolazioni concedibili, conclude la fase di valutazione

delle domande di accesso alle agevolazioni e le sottopone al parere della Commissione Tecnica Consultiva (CTC).

8.4 Concessioni delle agevolazioni

Ferme le risultanze della graduatoria di cui al paragrafo 8.2., con determinazione del Direttore Generale è approvata la graduatoria finale contenente l'elenco delle domande ammesse alle agevolazioni e delle domande non ammesse alle agevolazioni.

Le graduatorie così approvate sono oggetto di pubblicazione sul sito internet www.ismea.it nella sezione dedicata al presente Bando.

Dalla data di pubblicazione della predetta graduatoria decorre il termine di decadenza per la proposizione delle eventuali impugnazioni avverso le risultanze della stessa.

Eventuali scorrimenti della graduatoria finale possono essere disposti, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, con apposita determinazione. Lo scorrimento costituisce facoltà insindacabile dell'ISMEA.

La concessione individuale delle agevolazioni è comunque subordinata a:

- invio del plico cartaceo contenente tutta la documentazione in originale caricata sul portale;
- rimborso spese istruttoria;
- esito positivo dell'istruttoria contrattuale;
- riduzione del debito residuo al 30% del valore determinato da ISMEA, nel caso di aziende agricole sui cui terreni siano iscritte ipoteche volontarie;
- esito positivo delle verifiche sul Registro nazionale degli aiuti di Stato, previa apertura del fascicolo aziendale da parte del beneficiario.

All'esito dell'istruttoria si provvederà alla predisposizione degli atti notarili propedeutici alla stipula dell'atto, che avverrà presso uno studio notarile, scelto dal beneficiario, sito nel comune di Roma. L'Istituto si riserva eventuali deroghe in funzione della programmazione e della distribuzione sul territorio delle attività di stipula.

Art. 9

Disposizioni finali, informazioni generali e informativa sul trattamento dei dati personali

- 9.1** Il presente Bando è pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e integralmente sul sito istituzionale www.ismea.it, sezione dedicata *Start up e sviluppo d'impresa – Primo insediamento*. In tale sezione sarà pubblicata ogni determinazione relativa al presente Bando, incluse le determinazioni di approvazione delle graduatorie e quelle relative agli eventuali scorrimenti che l'ISMEA, a suo insindacabile giudizio, si riserva di disporre in caso di risorse finanziarie disponibili, fermo restando che il termine di decadenza per la proposizione di qualsiasi eventuale impugnazione decorre dalla data di pubblicazione dei singoli atti sul sito internet www.ismea.it nella sezione dedicata al presente Bando.
- 9.2** I chiarimenti sulla presente procedura di Bando potranno essere richiesti **esclusivamente per iscritto ed entro il 13 maggio 2019** al seguente indirizzo di posta elettronica: bandoprimoinsediamento@ismae.it. Le risposte saranno pubblicate nella pagina del sito istituzionale www.ismea.it, dedicata al presente Bando, entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta.
- 9.3** I dati personali forniti in esecuzione del presente Bando sono raccolti e trattati in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., anche in formato elettronico presso l'Istituto, per la gestione della procedura a sportello e per gli adempimenti relativi alla stipula dei contratti di concessione delle agevolazioni. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il *Dirigente della Direzione Sviluppo Imprenditoria Giovanile, Dott. Giovanni Razeto* (recapiti 06.85568 441).
- 9.4** La documentazione deve essere prodotta in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000 e deve essere corredata dalla copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità, come peraltro indicato nell'allegato A al presente Bando.
- 9.5** La presentazione della domanda implica accettazione da parte del soggetto

richiedente di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente Bando.

- 9.6** ISMEA si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini, modificare, sospendere, revocare o annullare in qualsiasi momento il presente Bando e senza che i partecipanti possano, per questo, vantare diritti nei confronti dell'Ente.
- 9.7** Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, Responsabile del procedimento è il *Dirigente della Direzione Sviluppo Imprenditoria Giovanile, Dott. Giovanni Razeto* (recapiti 06.85568 441).
- 9.8** Avverso il presente bando e gli atti del procedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale nei termini di legge.

Art. 10

Rinvio

- 10.1** Per ogni ulteriore aspetto, ivi compresi quelli non disciplinati dal presente Bando, si rinvia a quanto previsto dai "Criteri per l'attuazione del regime d'aiuto denominato Agevolazioni per l'insediamento di giovani in agricoltura" approvati con delibera del 20 marzo 2019, n. 8 e pubblicati sul sito istituzionale di ISMEA.

Il Direttore Generale
Dr. Raffaele Borriello

Allegato:

- ALLEGATO A

L'avviso del Bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale n. 44 del 12/04/2019

Bando per l'Insediamento di Giovani in Agricoltura

ALLEGATO A

La documentazione richiesta in allegato alla domanda di partecipazione al Bando deve essere presentata in forma telematica mediante il portale dedicato (<http://strumenti.ismea.it>) e compilata secondo le modalità indicate nel portale.

Di seguito si riportano i documenti da allegare, **a pena di esclusione**, alla domanda di partecipazione al Bando.

Per il Soggetto richiedente quanto segue

1. **Domanda di acquisto** sottoscritta dal soggetto richiedente/legale rappresentante.
2. Copia del documento d'identità in corso di validità asseverato in via consolare qualora rilasciato dalle competenti autorità di paesi esteri che dovrà essere acquisita:
 - a) per le ditte individuali, per il solo richiedente;
 - b) per le società di persone, per tutti i soci;
 - c) per le società di capitali, anche in forma cooperativa, per il legale rappresentante, per gli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione e per il giovane richiedente le agevolazioni.
3. Visura della **centrale rischi rilasciata dalla BANCA D'ITALIA** rilevata da non più di tre mesi dalla data di presentazione della domanda e contenente le rilevazioni degli ultimi sei mesi. Tale visura dovrà essere acquisita:
 - a) per le ditte individuali, per il solo richiedente;
 - b) per le società di persone, per tutti i soci;
 - c) per le società di capitali, anche in forma cooperativa, per il legale rappresentante, per gli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione e per il giovane richiedente le agevolazioni.
4. Dichiarazioni (rese come da modelli allegati) ex artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000:
 - a) **Antimafia, procedimenti penali e condanne;**
 - b) **Sostitutiva del certificato di iscrizione** alla CCIAA, resa e sottoscritta dal legale rappresentante *pro tempore* della Società, dalla quale risulti anche (in caso di insediamento in società agricola):
 - il Consiglio di Amministrazione e il rappresentante legale della società;
 - assenza di procedure concorsuali.
 - c) **Familiari conviventi** maggiorenni e coniuge non separato, anche se non convivente, ai sensi dell'art. 85 comma 3 del D. Lgs. 159/2011 rilasciata da ciascuno dei soggetti (legale rappresentante, membro del collegio sindacale, ecc.) indicati nell'autocertificazione sostitutiva del camerale.

5. Copia dell'**Atto costitutivo** e dello **Statuto societario** (in caso di insediamento in società agricola).
6. **Delibera** dell'organo societario preposto per legittimare l'acquisto terreni da ISMEA (in caso di insediamento in società agricola).
7. **Dichiarazione delle modalità di comunicazione** con indicazione di mail PEC.

Riferiti alla parte venditrice quanto segue

1. **Offerta di vendita** sottoscritta dal soggetto venditore (nel caso di compravendita con patto di riservato dominio) oppure **Consenso alla vendita** (nel caso di acquisto con mutuo ISMEA). Nel caso il bene sia di proprietà di 2 o più venditori, o di coniugi in comunione di beni, l'offerta di vendita o il consenso di vendita devono essere sottoscritte da ciascuno dei proprietari; nel caso di titolari di altri diritti reali, l'offerta di vendita o il consenso di vendita devono essere sottoscritte anche dal titolare del diritto reale.
 2. **Relazione notarile ventennale degli immobili, redatta da non più di 6 mesi e con accertamenti effettuati da non oltre sei mesi dalla presentazione della domanda** con specifica indicazione se gli stessi siano stati oggetto di intervento da parte di ISMEA o di Enti di Sviluppo; in caso di ipoteche volontarie iscritte sul fondo, deve essere allegata la certificazione bancaria attestante il debito residuo del mutuo per il quale è stata accesa ipoteca.
3. Documentazione tecnica:
 - Certificato di **destinazione urbanistica** in corso di validità corredato delle norme tecniche di attuazione;
 - **Visure catastali** aggiornate;
 - **Estratto di mappa catastale** in forma integrale ed originale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;
 - **Planimetria d'insieme** aziendale idonea a descrivere il fondo e l'uso del suolo;
 - **Estratto catastale delle piante** degli edifici/manufatti/vasche e altre strutture/opere presenti sul fondo (*ovvero dichiarazione attestante l'assenza delle predette opere*); in caso di edifici/manufatti/vasche e altre strutture/opere presenti sul fondo, non soggetti ad obbligo di accatastamento - ivi compresi i fabbricati collabenti - è necessario produrre planimetrie debitamente quotate;
 - Relazione asseverata a firma di un professionista abilitato attestante il **diritto di prelievo di acqua** per uso irriguo da fonti idriche a servizio del fondo, resa secondo il format fornito da ISMEA (*ovvero dichiarazione di assenza di fonte di attingimento idrico per uso irriguo*). Inoltre, in caso di pozzo, è necessario produrre prova di portata aggiornata nel caso di Consorzio di Bonifica, certificazione attestante la regolarità contributiva nel pagamento degli oneri consortili; nel caso in cui l'organo competente sia un condominio irriguo, disciplinare di attingimento sottoscritto dai proprietari;
 - Relazione asseverata a firma di un professionista abilitato attestante la **conformità edilizia e catastale** resa secondo il format fornito (*ovvero dichiarazione attestante l'assenza di fabbricati/manufatti*).
4. Copia del documento d'identità in corso di validità, asseverato in via consolare qualora rilasciato dalle competenti autorità di paesi esteri, che dovrà essere acquisito:

- a) per le ditte offerenti persone fisiche, per tutti i proprietari;
 - b) per gli offerenti società di persone, per tutti i soci;
 - c) per gli offerenti società di capitali, anche in forma cooperativa, per il legale rappresentante e per gli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione.
5. Dichiarazioni (rese come da modelli allegati) ex artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000:
- **Condanne per reati che comportino il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;**
 - **Sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA**, resa e sottoscritta dal legale rappresentante *pro tempore* della società, dalla quale risultino anche (in caso di vendita da parte di società):
 - il Consiglio di Amministrazione e il rappresentante legale della società;
 - assenza di procedure concorsuali.
6. Copia dell'**Atto costitutivo** e **Statuto societario** (in caso di vendita da parte di società).
7. **Delibera** dell'organo societario alla vendita dei terreni a ISMEA (in caso di vendita da parte di società).